

Codice A1817B

D.D. 10 febbraio 2022, n. 286

Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per il consolidamento e il rifacimento del ponte in legno sulla passeggiata a lago in zona "Verbanella" su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Stresa (VB). Richiedente: Comune di Stresa.



ATTO DD 286/A1817B/2022

DEL 10/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per il consolidamento e il rifacimento del ponte in legno sulla passeggiata a lago in zona "Verbanella" su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Stresa (VB).
Richiedente: Comune di Stresa.

In data 03/02/2022 con PEC prot. n° 1828 (prot. di ricevimento n. 4387/A1817B del 03/02/2022) il Comune di Stresa – Servizio Gestione del Territorio – Area Lavori Pubblici ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici lacuali per il consolidamento e il rifacimento del ponte in legno a lago in zona "Verbanella" su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Stresa (VB).

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Ing. F. Falciola in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in argomento e l'occupazione dell'area di che trattasi. L'intervento è stato approvato dal Comune di Stresa (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 11/11/2021.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici lacuali, per quanto di competenza, affinché al Comune di Stresa (VB) possa essere rilasciata l'autorizzazione per il consolidamento e il rifacimento del ponte in legno a lago sulla passeggiata a lago in zona "Verbanella" su area demaniale del Lago Maggiore del Comune di Stresa.

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. la passerella dovrà essere verificata secondo la normativa vigente e gli ancoraggi e le interazioni con le opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali;
3. in alveo in corrispondenza della passerella nonché a valle e a monte della stessa dovrà essere effettuata una movimentazione del materiale presente al fine di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque, e inoltre dovrà essere garantito (anche in relazione della sezione di monte e della situazione al contorno) il regolare deflusso delle acque prevedendo in caso di condizioni meteo avverse, specialmente in concomitanza con un livello del Lago Maggiore alto, il monitoraggio e l'eventuale chiusura al passaggio pedonale della stessa;
4. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonché in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
6. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di

- pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'